

Edizione di giovedì 8 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Quali adempimenti per la holding che perde i requisiti ex articolo 162 bis?
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Il credito R&S nel Mezzogiorno tra misura generale e aiuto di Stato
di Debora Reverberi

CRISI D'IMPRESA

Bancarotta per l'imprenditore che usa fondi dell'impresa per onorare debiti personali
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Capitalizzazione delle medie imprese: il credito d'imposta per gli investitori
di Federica Furlani

DICHIARAZIONI

L'indicazione dei diritti d'autore per il soggetto forfetario
di Laura Mazzola

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

STP: producono sempre reddito d'impresa?
di Goffredo Giordano di MpO Partners

CASI OPERATIVI

Quali adempimenti per la holding che perde i requisiti ex articolo 162 bis?

di EVOLUTION

DIGITAL Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, ASPETTI OPERATIVI E RIFLESSI IN AMBITO FISCALE

[Scopri di più >](#)

Alfa srl, holding non finanziaria, presentava i requisiti ex articolo 162 bis fino all'approvazione del bilancio 2019.

Con l'approvazione del bilancio relativo al 2020, a seguito dell'acquisto di un compendio immobiliare, Alfa non ricade più nella definizione dell'articolo 162 bis, pertanto non assume più la qualifica di holding ai fini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Si chiede se devono essere posti in essere adempimenti per comunicare la perdita di detti requisiti.

Come noto, l'articolo 162 bis Tuir introdotto dal decreto Atad, ha fornito una nuova definizione di "holding" finanziaria e non.

Nello specifico, sono ritenute holding non finanziarie quelle società che presentano quale attività prevalente l'assunzione di partecipazioni. La prevalenza sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



AGEVOLAZIONI

Il credito R&S nel Mezzogiorno tra misura generale e aiuto di Stato

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta R&S nelle regioni del Mezzogiorno ha risentito solo parzialmente del sensibile depotenziamento delle aliquote previste su tutto il territorio nazionale dalla disciplina innovata introdotta dall'[articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) per il periodo d'imposta 2020, prorogato con modifiche al biennio 2021-2022 dall'[articolo 1, comma 1064, lettere a\)-h\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021).

L'[articolo 244 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) ha infatti incrementato, per il periodo d'imposta 2020, la misura del credito per investimenti in attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle seguenti regioni:

- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni del Mezzogiorno);
- Lazio, Marche e Umbria (regioni del centro-Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

La ratio legis è quella di **incentivare più efficacemente**, in tale ambito territoriale, l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19.

I [commi 185–187, articolo 1, L. 178/2020](#) hanno prorogato per il 2021 e 2022 il credito d'imposta R&S potenziato con un ambito territoriale circoscritto alle sole regioni del Mezzogiorno.

L'esclusione della maggiorazione del credito R&S nei periodi d'imposta 2021 e 2022 per le regioni sismi del centro-Italia è esplicitata nelle note di lettura alla Legge di Bilancio 2021, laddove si precisa che l'ambito territoriale previsto nel 2020 era più esteso e che il potenziamento alle imprese del centro-Italia era stato inserito nell'iter di conversione in Legge

del Decreto Rilancio.

Le attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno dunque godono, per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, delle seguenti aliquote maggiorate:

- **25% per le grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- **35% per le medie imprese** che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- **45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Il credito R&S nel Mezzogiorno presenta **una duplice natura**, con riflessi sulle modalità di compilazione dei modelli Redditi, sui codici tributo da utilizzarsi e sulle regole di cumulabilità con altre misure:

- **la quota di credito d'imposta quantificata con le aliquote nazionali** è classificata come **misura di carattere generale**;
- **la quota di credito d'imposta maggiorata al Sud (e nelle regioni sismi centro-Italia limitatamente al 2020)** è classificata come **aiuto di Stato**.

Ad esempio una piccola impresa che effettui nel 2021 attività di R&S nel Mezzogiorno beneficerà di un credito d'imposta del 45% di cui:

- **il 20% risulta misura a carattere generale;**
- **il 25% risulta aiuto di Stato.**

I riflessi della duplice natura del contributo sui modelli redditi 2021, riferiti al periodo d'imposta 2020, sono così sintetizzabili con riferimento al modello società di capitali:

- **Quadro RU-sezione I, rigo RU5, colonne 1 e 2, indicazione separata della maggiorazione del credito R&S spettante nel Mezzogiorno e nelle regioni sismi centro-Italia:**

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito 1
	RU1		
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui) 1 ,00 2 ,00 32 ,00 42 ,00 52 ,00) 3 ,00	

- **Quadro RU-sezione IV, rigo RU100, colonne 5 e 6, indicazione separata delle spese per R&S direttamente afferenti strutture produttive localizzate nel Mezzogiorno e nelle regioni sismi centro-Italia, su cui si applica la maggiorazione:**

SEZIONE IV

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel

RU100 "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totalle spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo	Totalle spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <35 anni
	1	2	3	4
R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)	,00	,00	,00	,00
R&S nelle Regioni del sisma (art. 244 DL 34/20; L 77/20)	5	6	7	8

- **Quadro RS, rigo RS401, da compilare con indicazione a colonna 1 del codice aiuti di Stato 61 (mezzogiorno) e 62 (regioni sismi centro-Italia).**

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Comma	Lettera
11-A	Forma Giuridica	Dimensione impresa	14	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	17	Importo totale aiuto spettante		,00
RS401 DATI DEL PROGETTO										
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	Codice Regione	21	Codice Comune	22
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo								Numero civico	25
23	24									
Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante						
26	27	,00	28	29						

La [risoluzione Ade 13/E/2021](#) ha istituito **distinti codici tributo R&S**, specificando che i **codici 6939 e 6940 devono essere utilizzati esclusivamente per compensare la quota incrementale di credito R&S** per attività nel Mezzogiorno e nelle regioni dei sismi centro-Italia:

Codici tributo del credito d'imposta R&S&I&D ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020

Tipologia di credito Codice tributo Anno di riferimento

Quote annuali di compensazione (numero minimo)

R&S&I&D	6938	Anno di maturazione del credito	3
R&S potenziato nel Mezzogiorno	6939	Anno di maturazione del credito	3
R&S nelle regioni del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche)	6940	Anno di maturazione del credito	3

Infine, la duplice natura del credito R&S nel Mezzogiorno e nelle regioni sisma centro-Italia, si riflette sulle **regole di cumulo con altre misure**:

- **la quota quantificabile con le aliquote nazionali, qualificabile come misura a carattere generale, è cumulabile nei limiti del costo sostenuto** “tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”, ai sensi del [comma 204, articolo 1, L. 160/2019](#);
- **la quota incrementale di credito d'imposta R&S qualificabile come aiuto di Stato è cumulabile nei limiti delle intensità massime** previste dal Regolamento UE 651/2014.

CRISI D'IMPRESA

Bancarotta per l'imprenditore che usa fondi dell'impresa per onorare debiti personali

di Lucia Recchioni

DIGITAL Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

Scopri di più >

Sebbene non sussista, in capo all'**imprenditore individuale**, alcun **obbligo di accantonare in bilancio gli utili**, può comunque configurarsi una **condotta distrattiva penalmente rilevante** ogni volta in cui vi è un **distacco ingiustificato di un bene dal patrimonio dell'impresa**, senza tener conto dei **debiti** gravanti sull'impresa stessa.

Sono queste, in sintesi, le conclusioni raggiunte dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 13059**, depositata ieri, **7 aprile**.

Il caso riguarda un **imprenditore individuale**, dichiarato responsabile dei **reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale** per aver **distratto dall'impresa ingenti liquidità**, corrispondenti ai **redditi accertati dalla Guardia di Finanza e accantonati negli anni**, nonché derivanti dalla **cessione del ramo d'azienda**. L'imprenditore, inoltre, era stato accusato di aver **occultato le scritture contabili**, rendendo quindi **impossibile la ricostruzione del patrimonio**.

L'imputato si difendeva evidenziando, tra l'altro, **l'inesattezza dell'accertamento reddituale effettuato dalla Guardia di Finanza**, nonché **l'inesistenza di un obbligo**, in capo all'**imprenditore individuale**, di **accantonare il reddito d'impresa**: da ciò ne discendeva l'inesistenza, sia giuridica che fattuale, di un'ipotesi distrattiva.

Con riferimento, invece, al **secondo capo di imputazione (bancarotta fraudolenta documentale)** l'imprenditore contestava l'omessa valutazione dell'**elemento soggettivo del reato**. La mera **mancanza** dei libri e dei registri, infatti, può integrare **l'elemento oggettivo del reato**, ma **non può essere confuso con l'elemento soggettivo**, per il quale, infatti, si rende necessario accertare lo **scopo perseguito dall'agente**, che deve essere quello di **realizzare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto **meritevole** di accoglimento quest'**ultima censura mossa**

dall'imprenditore.

La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento ormai costante, ha ricordato che **la mancanza dei libri e delle scritture contabili** deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della **bancarotta semplice** (e, quindi, non fraudolenta) se è assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo che si è proposto l'agente ([Cassazione, n. 50098/2015](#)).

Sul punto la Corte di Cassazione evidenzia un'importante differenza: mentre **l'occultamento delle scritture contabili** può configurare **bancarotta fraudolenta documentale** se sussiste il **dolo specifico** di recare pregiudizio ai creditori, la **fraudolenta tenuta delle scritture contabili** integra un'**ipotesi di reato a dolo generico**, che presuppone un accertamento condotto sui **libri effettivamente rinvenuti** ([Cassazione, n. 33114/2020](#)).

Con riferimento, invece, al **delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione**, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione della mancanza di un obbligo di accantonamento in bilancio in capo all'imprenditore individuale fosse stata assorbita dalla sussistenza degli elementi di una **condotta distrattiva**, la cui configurazione prescinde dal suddetto obbligo.

Si ha “**distrazione**”, infatti, ogni volta in cui il bene viene **ingiustificatamente distaccato dal patrimonio dell'impresa**.

In tema di **bancarotta**, dunque, una volta accertato che **l'imprenditore ha avuto nella disponibilità dei beni, se non riesce a giustificare la destinazione** per le **effettive necessità dell'impresa** si deve dedurre che gli stessi siano stati **dolosamente distratti**; sull'imprenditore si costituisce quindi l'onere di **vincere** la richiamata presunzione, comprovando la **legittimità della destinazione delle somme prelevate, secondo gli scopi dell'impresa che, in ogni caso, vengono prima delle esigenze dell'imprenditore stesso** (soprattutto se, come nel caso di specie, non sono state depositate le scritture contabili).

Non è sufficiente, tra l'altro, che l'imprenditore si limiti a **eccepire** che i beni sono stati assorbiti da **costi gestionali**, nel caso in cui gli stessi **non siano documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare**.

AGEVOLAZIONI

Capitalizzazione delle medie imprese: il credito d'imposta per gli investitori

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal prossimo 12 aprile, e fino al 3 maggio, decorre il termine per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del **credito d'imposta a favore degli investitori che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale** nelle medie imprese; credito d'imposta disciplinato dall'[articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020](#), norma oggetto di attuazione ad opera del **D.M. 10.08.2020**.

Va evidenziato che l'agevolazione spetta secondo l'ordine di presentazione delle istanze, secondo il meccanismo del **click day**.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al **20% dei conferimenti in denaro** effettuati per l'aumento di capitale sociale, che deve essere stato **deliberato e perfezionato entro il 31 dicembre 2020** (è previsto un **allungamento del termine di 6 mesi ma solo per l'agevolazione che riguarda la società** che ha deliberato l'aumento di capitale e non gli investitori), in società per azioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al **Regolamento (CE) n. 2157/2001** e società cooperative europee di cui al **Regolamento (CE) n. 1435/2003**, aventi sede legale in Italia (escluse quelle di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#) e quelle che esercitano attività assicurative), società regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che:

- devono aver registrato nel 2019 **ricavi compresi tra euro 5 milioni ed euro 50 milioni**;
- devono aver subito, tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, una **riduzione di fatturato di oltre il 33%** rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a **comune controllo** o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro, e quindi il **credito d'imposta massimo ammonta a 400 mila euro.**

Come ulteriore condizione **la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023** e l'eventuale **distribuzione di riserve**, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che abbia acquisito prima della presentazione dell'istanza:

- a) una **copia della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento**, datata dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020;
- b) la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria **non ha beneficiato di misure di aiuto** per un ammontare superiore ad **euro 800.000 (euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria** di prodotti agricoli), ovvero, se il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determina il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche **l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore può richiedere.**

L'**istanza** per il credito di imposta degli investitori, da presentarsi all'Agenzia delle Entrate **dal prossimo 12 aprile entro il 3 maggio** (nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito), su modello di cui **al provvedimento 67800/2021**, è composta:

- dal **frontespizio**, contenente anche l'informativa relativa al **trattamento dei dati personali**,
- dal **quadro A**, contenente **l'importo del credito d'imposta** richiesto,
- dal **quadro B**, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla **verifica antimafia**, se il credito d'imposta richiesto supera i 150.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa **verifica della correttezza formale dei dati** indicati nelle istanze, **secondo l'ordine di presentazione delle istanze** e fino all'esaurimento delle risorse.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante, che è **utilizzabile nella dichiarazione**

dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici disponibili.

Il credito d'imposta così determinato non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

DICHIARAZIONI

L'indicazione dei diritti d'autore per il soggetto forfetario

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I compensi percepiti dai soggetti esercenti arti e professioni, a seguito della cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività sono assoggettati ad imposizione in base ai criteri previsti dall'[articolo 54, comma 8, Tuir](#).

Tale disposizione normativa afferma che “*I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 [quali redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali] sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni [...]*”.

Ne deriva che, nell'ipotesi di soggetti che aderiscono al “**regime fiscale agevolato forfetario**”, i compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo delle opere d'ingegno, purché **correlati allo svolgimento dell'attività, concorrono al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva**:

- **previamente abbattuti del 25 per cento**, nel caso in cui il dichiarante abbia un'**età superiore ai 35 anni**;
- **previamente abbattuti del 40 per cento**, nel caso in cui il dichiarante abbia un'**età inferiore ai 35 anni**.

Tale previsione comporta, quindi, che i redditi di cui all'[articolo 54, comma 8](#), se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, **concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro**.

Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta di interpello 517/2019](#), a seguito anche della [circolare 9/E/2019](#), ha chiarito che:

"a) tali proventi, se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;

b) qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del Tuir".

Vale a dire che, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, insieme ai compensi correlati all'attività di lavoro autonomo concorrono alla verifica i redditi che si sono conseguiti proprio grazie allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo stessa.

Diversamente, non concorrono alla determinazione del limite di riferimento gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, gli ulteriori componenti indicati a seguito dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

All'interno del **modello Redditi PF 2021**, in riferimento al periodo d'imposta 2020, i diritti d'autore correlati ai componenti positivi di reddito devono essere indicati all'interno dei **righi da LM22 a LM27** in **colonna 4**, già **abbattuti della percentuale prevista in base all'età anagrafica**.

La sommatoria dei diritti d'autore correlati, di cui alla colonna 4, e i componenti positivi di colonna 3, moltiplicati in base al coefficiente di redditività di colonna 2, deve essere indicata in colonna 5.

Tale importo, a seguito della deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, costituisce **il reddito netto**, indicato all'interno del **rgo LM36**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

STP: producono sempre reddito d'impresa?

di Goffredo Giordano di MpO Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

“... il processo di aggregazione ... costituisce un passaggio quasi obbligato per gli studi professionali che vogliono prontamente rispondere al cambiamento dell’ambiente. Il cliente, sempre più esigente, richiede servizi sempre più specializzati e non sempre un singolo professionista ... è in grado di offrire risposte compiute e mirate.

La sfida all’aggregazione professionale, come leva strategica competitiva di successo, tesa a trovare nuovi business e/o a consolidare quelli esistenti, richiede sicuramente un diverso atteggiamento al cambiamento; un atteggiamento di tipo proattivo, volto a cogliere tutte le opportunità, alimentando un percorso di crescita dello studio professionale.. Queste sono le conclusioni alle quali giunge lo studio della **Fondazione nazionale dei commercialisti** sul “**Processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi professionali**”.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare che la propensione del professionista ad esercitare individualmente la sua attività sta riscontrando sempre maggiori ostacoli. Tutto ciò si traduce in una spinta alle aggregazioni tra professionisti (fortemente penalizzata dalla normativa fiscale vigente così come già evidenziato in un [nostro contributo](#)) per costituire nuove entità giuridiche come, ad esempio, una Società tra Professionisti.

Come è ben noto la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “STP” è la **Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3,** dispone che “*E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.*”

Il dato normativo richiamato prevede quindi che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:

1. Società di persone;
2. Società di capitali;
3. Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).

Ai fini fiscali e dell'inquadramento dei redditi prodotti da tali società, dopo copiosa e contrastante dottrina e giurisprudenza, è intervenuta l'Amministrazione Finanziaria (cfr. anche le risoluzioni 107 e 125 del dicembre 2018), la quale ha precisato che il **reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d'impresa** così come previsto dagli **articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R. con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa** (tipico delle attività professionali).

Questione chiusa? Sembrerebbe di no!

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7407/2021) ritorna sull'argomento relativo alla classificazione dei redditi prodotti dalla Società tra Professionisti.

Il tutto ha origine dalla richiesta di uno studio legale (organizzato sotto forma di S.t.p.r.l.) di restituzione della somma trattenuta da un cliente (una compagnia assicurativa per la quale lo studio aveva seguito una transazione) a titolo di ritenuta d'acconto.

Lo studio legale fonda la sua richiesta in considerazione del fatto che per il “principio di attrazione” il reddito della s.t.p.r.l. deve considerarsi quale reddito di impresa da non assoggettare, quindi, a ritenuta d'acconto.

Entrambe i gradi di giudizio vedono lo studio soccombente in quanto affermano che “*al reddito prodotto dallo studio legale, ancorché lo stesso fosse costituito in forma societaria, si applichi la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*” la quale prevede che “*le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione*”

Continua a leggere su: mpopartners.com/articoli/stp-producono-sempre-reddito-impresa